CAPO QUINTO

AMMISSIONI/NON AMMISSIONI ALLA CLASSE SUCCESSIVA

22. Modalità di deliberazione e requisiti di ammissione.

L'ammissione alla classe successiva è deliberata dal team di classe, presieduto, come organo perfetto, dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

Essa è possibile anche in presenza di livelli di acquisizione parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e dunque di insufficienze conseguite dall'alunno in singole discipline. Considerate le finalità della scuola dell'obbligo e la valenza eminentemente formativa della valutazione, si ritiene necessario utilizzare, per la registrazione sul Documento di valutazione, la scala decimale prevista dalla normativa a iniziare dalla votazione minima di "cinque" .

A seguito delle valutazioni periodiche e finali la scuola segnala alle famiglie i livelli di acquisizione parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e attiva strategie ed azioni per il miglioramento degli stessi.

Il team docente, solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, può deliberare la non ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione, (decreto 62/2017 art. n.6 comma 1 e 2).

23. Criteri per la non ammissione

La motivazione per la non ammissione deve tener conto dei criteri elaborati dal Collegio docenti (delibera del 18/05/2018) qui di seguito elencati.

- Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti tali da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza;

- Non si registrano esiti apprezzabili dai percorsi didattici personalizzati organizzati per migliorare gli apprendimenti;

- Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, valutando anche, in casi particolari, la rilevanza di eventuali reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il percorso di apprendimento;

- Si è in grado di organizzare per l'anno scolastico successivo ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.

Per la non ammissioni è possibile prendere in considerazione anche uno solo dei criteri precedenti, se considerato di particolare rilevanza in relazione al caso specifico.

La non ammissione viene deliberata all'unanimità.

24. Ulteriori indicazioni procedurali per i lavori del team.

Il voto di non ammissione espresso dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante per la decisione assunta dal CdC, deve essere motivato per iscritto a verbale.

Per la scuola primaria NON viene previsto il numero minimo di giorni di lezione, utili ai fini della validità dell'anno scolastico come per la scuola secondaria.